

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

MESE DI MARZO ●●●

16 MERCOLEDÌ**INPS**

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma on line per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Per la contribuzione dovuta per l'anno 2011 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 29 del 9-2-2011.

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Versamento contributi manodopera agricola. Scade il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli con riferimento al terzo trimestre 2010, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità.

Per il pagamento si deve utilizzare il modello di pagamento F24 on line riportando i dati inviati dall'Inps.

IVA

Versamento annuale. Scade il termine per effettuare il versamento della differenza tra l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2010 e gli importi già versati in base alle liquidazioni periodiche; i contribuenti che presentano la dichiarazione unificata possono versare entro il termine di pagamento del saldo delle imposte dovute in base al modello Unico

2011, con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

È possibile inoltre rateizzare l'importo dovuto a saldo, anche nel caso di dichiarazione unificata, in un numero massimo di nove rate mensili a partire da oggi. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza; pertanto l'ultima rata non può essere versata oltre il 16-11-2011. All'importo di ogni rata vanno aggiunti gli interessi nella misura dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di importo superiore a 10 euro.

Si fa presente che anche quest'anno la dichiarazione Iva, sia autonoma sia unificata, deve essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 30-9-2011.

I modelli di dichiarazione annuale Iva per il periodo d'imposta 2010, con le relative istruzioni, predisposti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 gennaio scorso, sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Liquidazione mensile di febbraio. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di febbraio, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 marzo per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di febbraio o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (decreto ministeriale 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di febbraio.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale).

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato a pag. 29 di questo numero della rivista.

Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» si rinvia agli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2009 e 21/2009 entrambi a pag. 66.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010 e n. 44/2010 rispettivamente a pag. 82 e 32, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il decreto ministeriale 10-2-2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18-2-2011 e la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 21-2-2011.

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di febbraio, salvo quanto previsto per gli acquisti intracomunitari. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Trasmissione telematica dati dichiarazioni d'intento e ravvedimento operoso. Scade il termine per l'invio telematico dei dati relativi a tutte le dichiarazioni d'intento, ricevute nel mese precedente, rilasciate dai soggetti che si avvalgono della facoltà di acquistare senza applicazione dell'Iva in quanto si considerano esportatori abituali.

Si ricorda che chi omette di inviare nei termini la comunicazione o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 10/E e n. 41/E, rispettivamente, del 16 marzo e del 26-9-2005.

In particolare, si segnala che con la circolare n. 41/E è stata confermata la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per l'omessa o errata comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento; pertanto coloro che entro il 16-3-2010 non hanno inviato la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute entro il 28-2-2010, o l'hanno inviata con dati non esatti, possono entro oggi sanare la violazione beneficiando di sanzioni ridotte.

SOCIETÀ DI CAPITALI

Versamento tassa annuale per i libri sociali. Le società di capitali soggette all'Iva esistenti all'1-1-2011 sono tenute al versamento annuale, entro il termine di pagamento del saldo Iva 2010, della tassa di concessione governativa per la numerazione e la bollatura di libri e registri (nota 3 dell'art. 23 della tariffa allegata al dpr n. 641 del 26-10-1972 come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 28-12-1995).

La tassa è dovuta in misura forfettaria pari a 309,87 euro elevata a 516,46 euro per le società con capitale, all'1-12-2011, superiore a 516.456,90 euro, indipendentemente dal numero di libri utilizzati e delle relative pagine, e va versata tramite il modello F24 on line indicando sempre il codice tributo 7085 (tassa annuale vidimazione libri sociali).

Si veda anche la circolare del Ministero delle finanze n. 92/E del 22-10-2001.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori auto-

nomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2010 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2011 dell'addizionale comunale all'Irpef.

Inoltre, i datori di lavoro che hanno effettuato il conguaglio d'imposta nel mese di febbraio, anziché alla fine del 2010 o del gennaio scorso, devono ricalcolare l'imposta sul totale dei compensi percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge e delle addizionali regionali e comunali all'Irpef.

Dalla differenza tra l'imposta dovuta per l'anno 2010 e l'imposta già trattenuta, si ottiene l'importo a conguaglio che si deve eventualmente versare o recuperare.

Nel caso che, durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro, a richiesta del sostituito, abbia operato le ritenute d'imposta in base ad un'aliquota più elevata di quella derivante dal ragguglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001.

Si ricorda che è possibile effettuare il conguaglio fino a due mesi dopo la fine dell'anno. Il conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2010, e alle ritenute operate fino a tale data. Tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2010 corrisposti entro il 12-1-2011.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.

È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente, del 3 gennaio e 16-3-2005.

INPS

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la nuova denuncia UniE-Mens nella quale confluiscono le informa-

zioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione Separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2010 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

- 17% per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Le aliquote per il 2011 sono rimaste invariate in quanto con l'art. 1, comma 39, della legge di stabilità 2011 n. 220 del 13-12-2010 (Supplemento ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2010) è stato abrogato l'art. 1, comma 10, della legge 24-12-2007 n. 247 (Finanziaria per il 2008) che ne prevedeva l'aumento in misura pari allo 0,09%.

Si vedano anche le circolari Inps n. 13 del 2-2-2010 e n. 30 del 9-2-2011 reperibili sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

A cura di
Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario



conservati con amore

STOCCAGGIO CEREALI IN SILOS ORIZZONTALI

- Ridotti costi di investimento
- Non occorrono disinfestazioni, manutenzioni e pulizie
- Rapidità di insacco ed estrazione
- Ideale per stoccaggio cereali biologici





BOSCHI SERVIZI Srl - via Villanova, 58 - 48124 Villanova di Ravenna (Ravenna)
Tel. 0544 49 90 62. Fax. 0544 49 91 22. www.boschiservizi.it info@boschiservizi.it